



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

via San Michele s.n. - 09080 Tadasuni - CF 00074760950

## **BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2022 AI SENSI DELL'ART. 11 L. 431 del 9.12.1998**

La Responsabile del servizio Amministrativo e Socio Culturale del Comune di Tadasuni, in esecuzione della propria determinazione n. **118/344 del 03.11.2022**.

### **PREMESSO**

il D.M. LL.PP. del 7.6.1999 emanato a seguito della Legge 9.12.1998, n. 431, art. 11 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/19 del 22.09.2022;

### **RENDE NOTO CHE**

è indetto un bando per la formazione di una graduatoria di aspiranti beneficiari di contributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazione per l'annualità 2022, di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" a valere su risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo con Legge Regionale del 25.02.2021, n. 5 e di approvazione del bilancio di previsione triennale 2021/2023, e risorse statali stanziare con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dello Sviluppo Sostenibile n. 290 del 19.07.2021, con D. M. 23.12.2019 e D. M. 23.06.2020.

Il presente bando si propone di fornire, mediante l'erogazione di contributi, un supporto economico alle famiglie che, in base al proprio reddito, trovano difficoltà a sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione di alloggi di proprietà privata siti nel Comune di Tadasuni, ed occupati a titolo di abitazione principale o esclusiva.

### **ART. 1 – DESTINATARI DEL CONTRIBUTO**

Possono presentare domanda **i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Tadasuni e occupate a titolo di abitazione principale**, in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere la residenza anagrafica nel Comune di Tadasuni. La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25/06/2008, n. 112 – Capo IV – art. 11, comma 2, convertito con Legge 6/08/2008, n. 133).
2. non essere titolare, né il richiedente, né nessun altro componente il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come stabilito dall'art. 2 L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Il contratto deve:

- a) risultare regolarmente registrato, in regola con il pagamento dell'imposta di registro o con il regime della "cedolare secca" e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.

b) permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;  
non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2022.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

3. non essere sottoposto a provvedimento di sfratto per morosità già convalidata relativamente all'alloggio in locazione per il quale si chiede il contributo;
4. il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale;
5. essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione per il periodo in questione cioè da gennaio a dicembre 2022, in caso contrario il contributo concedibile sarà ricalcolato in base al numero dei mesi per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

#### **Relativamente al canone di locazione si precisa quanto segue:**

- 1) il canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;
- 2) le ricevute di pagamento devono obbligatoriamente contenere i seguenti dati leggibili, pena l'esclusione dal contributo:
  - nome e cognome di chi effettua il pagamento;
  - nome e cognome di chi riceve il pagamento (proprietario locatore)
  - importo versato per il canone di locazione al netto degli oneri accessori, espresso in cifre ed in lettere;
  - indirizzo dell'immobile oggetto della locazione;
  - firma anch'essa leggibile del proprietario dell'immobile;
  - bonifici con data di esecuzione del medesimo;
  - imposta di bollo, se dovuta.

## **ART. 2 – REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.659,88**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 14.573,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **2.320,00**;

- **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € **35.000,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **2.320,00**;

Per l'ammissibilità alla fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. del 13/07/2022, i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso ISEE corrente, o, in alternativa, mediante il confronto fra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

### **ART. 3 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Si precisa che l'entità dei contributi verrà determinata, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e di € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, i cui criteri sono stabiliti dall'art. 2, comma 3°, del D.M.LL.PP.07.06.1999 e secondo le indicazioni riportate nell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22.09.2022.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2022 e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta, e fino al 31 dicembre 2022 o comunque fino alla eventuale cessazione anticipata del contratto.

Il fondo trasferito dalla Regione Autonoma Sardegna al Comune di Tadasuni verrà poi ripartito proporzionalmente tra i beneficiari.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo (CA), al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile (CS) in relazione all'ISEE del beneficiario.

### **ESEMPIO DI CALCOLO DELL'AMMONTARE MASSIMO DI CONTRIBUTO**

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

canone annuo effettivo = € 3.600,00

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.

Quindi: 3.600,00 - 1.400,00 = € 2.200,00

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato

### **ART. 4 – CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE**

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022, il quale riporta: "I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-

legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.

Pertanto, il Comune di Tadasuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto, ovvero, comunque, interloquiscono con l'INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate.

La liquidazione delle risorse da parte del Comune destinatario dei fondi regionali nei confronti dei beneficiari sarà fatta al netto delle risorse riconosciute per la quota affitto del reddito di cittadinanza. Viceversa, i Comuni destinatari dei fondi statali si atterranno alla disposizione di cui all'art. 1, comma 6 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022.

## **ART. 5 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute entro il termine verificandone la completezza e la regolarità e formulando la graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:

Concorrenti inseriti nella fascia (A);

Concorrenti inseriti nella fascia (B);

Concorrenti inseriti nella fascia (C).

Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito ISEE. Dette percentuali, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali.

L'elenco degli ammessi, e degli eventuali esclusi, è approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio ed è pubblicata all'albo on line del Comune per n. 7 giorni consecutivi. Avverso la graduatoria è possibile proporre ricorso. Il ricorso deve pervenire al protocollo dell'Ente entro il termine perentorio di 5 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio dell'Ente.

Decorso tale termine senza che sia pervenuto alcun ricorso, l'elenco degli ammessi e degli esclusi sarà considerato definitivo, ovvero, a seguito di decisione su eventuali ricorsi pervenuti, sarà riapprovato l'elenco degli ammessi e degli esclusi.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune NON INOLTERRÀ comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nell'elenco degli ammessi e degli esclusi: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito internet del Comune) e potranno essere consultati, con accesso agli atti istruttori qualora richiesto dagli interessati nelle forme di legge, presso l'Ufficio Servizi sociali.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) sul trattamento dei dati personali la graduatoria non riporterà i nominativi dei richiedenti ma solo il protocollo dell'istanza

## **ART. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in fase di presentazione dell'istanza. Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno documentato si osserverà il criterio della riduzione proporzionale dei contributi ammissibili di tutti i beneficiari inseriti nelle fasce A, B e fascia covid. La concessione del contributo avverrà successivamente alla comunicazione dell'impegno delle risorse assegnate al comune da parte della Regione.

## **ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello predisposto dal competente ufficio, la stessa compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal dichiarante corredata da copia del

documento di identità in corso di validità, dovrà essere inviata **entro le ore 13.00 del 30 novembre 2022**, secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano Presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Tadasuni nei seguenti giorni: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
- a mezzo PEC, all'indirizzo [protocollo@pec.comune.tadasuni.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.tadasuni.or.it);

**Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:**

- a) L'attestazione ISEE in corso di validità riferita all'intero nucleo familiare intendendo come nucleo quello risultante dalle certificazioni anagrafiche.
- b) Copia del contratto di locazione registrato ai sensi della L. 431/98;
- c) Copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione per l'annualità 2022, firmate per quietanza dal locatore;
- d) Copia della comunicazione attestante l'applicazione della "cedolare secca sugli affitti";
- e) Per gli immigrati extracomunitari: Copia della Carta o permesso di soggiorno in corso di validità per tutti i componenti il nucleo familiare;
- f) Per l'ammissibilità alla fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/07/2021, richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25 %; come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.
- g) ogni altra documentazione ritenuta utile a corredo della domanda.

## **ART. 8 - MODALITÀ CONTROLLI E SANZIONI**

Il Comune istruisce le istanze verificando i requisiti dei richiedenti:

- ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche avvalendosi di soggetti esterni quali ad esempio l'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS e/o di qualunque altro Ente certificante.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

## **ART. 9 TRATTAMENTO DATI**

Il Comune di Tadasuni, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il

tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio- attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

#### **ART. 10 INFORMAZIONI**

Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare l'assistente sociale presso l'Ufficio Servizi Sociali nei giorni ed orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Tadasuni, lì 03 novembre 2022

La Responsabile del Servizio  
Michela Zucca